

PROC. UN. 27-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente e Giudice relatrice
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
dott. Francesco Laus	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, in via subordinata, della liquidazione controllata instaurato dall'avv. SIMONE PADOVANI nei confronti di **LEVIS MANAGEMENT SRL (c.f. 03027090210)**, con sede in via Città nuova 8, 39049 Vipiteno (BZ),

- esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice delegato;

- rilevato che:

- l'Avv. SIMONE PADOVANI ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale o, in via subordinata, di quella controllata a carico di LEVIS MANAGEMENT SRL;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;



- dall'istruttori condotta d'ufficio è emerso che si tratta di un'impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII e che pertanto non sussistono i presupposti oggettivi per l'apertura della procedura maggior, ossia della liquidazione giudiziale;
- ai sensi dell'art. 269 comma 2, secondo periodo, i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sono superiori ad euro cinquantamila;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, posto che risultano debiti scaduti e non pagati per oltre cinquantamila euro; emerge inoltre che la società ha un capitale sociale sottoscritto di euro 2.500,00; inoltre dall'ultimo bilancio, che si riferisce all'anno 2019, risulta che i debiti esigibili entro l'esercizio successivo ammontavano a € 6.924 a fronte di crediti esigibili entro l'esercizio successivo e disponibilità liquide per un totale di € 3.348;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII,

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 268 e 270 CCII,

rigetta

la domanda di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società debitrice;

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di **LEVIS MANAGEMENT SRL (c.f. 03027090210)**, con sede in via Città nuova 8, 39049 Vipiteno (BZ);

nomina

Giudice delegato per la procedura il dott. **Massimiliano Segarizzi**;



nomina

Liquidatore della procedura l'avv. **Roberto FABLE, con studio in 39100 Bolzano, Piazza Mazzini 49/11;**

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone

che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ordina

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

dispone

- che il liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;



- che il liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
- che il liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

dispone

la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Bolzano, il 06/06/2024

La Presidente e Giudice est.

Francesca Bortolotti

